



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11 DEL 24/02/2022**

**Oggetto: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC ALTAVALDELSA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **17:30**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Vice Presidente Sig. RAZZI ROSETTA, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Presente
FIASCHI LEONARDO	Assente	CALONACI MATTEO	Assente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Assente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Presente
TORTELLI VALENTINA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò, Taddei Carolina.

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC VALDELSA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 30, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che gli Enti Locali *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;
- l'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti), che stabilisce, al comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo, fermo restando il disposto del comma 1 e del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procede all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014;
- l'art. 15 comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in legge 07/08/2012 n. 135 che ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27/12/2006 n. 296;
- l'art. 37 comma 4 del Dlgs. 50\2016 e ss. mm. ed ii, sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n.120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, definitivamente approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero sulla base della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che contiene un primo intervento di riduzione delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento ai Comuni, prevedendo che, nelle more

di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

- l'art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e in via autonoma ad appaltare gare fino a € 40.000,00 per forniture e servizi e fino a € 150.000,00 per lavori, mentre per gli appalti di importo superiore - fatto salvo quanto prevede l'art.37, comma 2 - devono obbligatoriamente ricorrere ad una forma di aggregazione;
- il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e poi modificata con Legge 108\2021 che per le procedure di gara indette entro il 30.06.2023 ha dettato la disciplina sostitutiva che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 e per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

Dato atto che:

- i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, S. Gimignano e Radicondoli, in data 29.12.2014, avevano costituito la Centrale Unica di Committenza, denominata CUC Valdelsa, con durata quinquennale;
- è intenzione dei suddetti Comuni tornare ad unificare la gestione delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, nonché del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare dell'art. 37 commi 3 e 4 del medesimo Decreto Legislativo;
- la convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni appartenenti alla Provincia di Siena o ad altre Province e di altri Enti e Società partecipate da enti pubblici che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione.

Considerato che:

- attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

- la costituzione di una Centrale Unica di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.

Rilevato che i Comuni aderenti, intendono costituire una nuova Centrale Unica di Committenza, denominata CUC Valdelsa, presso il Comune di Poggibonsi, nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Poggibonsi – Settore gestione e Pianificazione del Territorio - U.O. Gare e Appalti -, con sede presso lo stesso Comune in Via A. Volta, 55. – Poggibonsi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, nonché del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare dell'art. 37 commi 3 e 4 del medesimo Decreto Legislativo.

Dato atto, altresì, che gli Enti aderenti riconoscono al Comune Capofila, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 11 del suddetto schema di Convenzione, un rimborso forfettario per ogni procedura di gara fissato in € 300,00.

Dato atto che il presente atto deliberativo prevede la definizione di una convenzione operativa, oggetto di sottoscrizione tra gli enti aderenti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) del TUEL;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto lo schema di Convenzione ex art. 30 del TUEL, allegato A alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo "Cambiamo San Gimignano":  
dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di "Centrosinistra Civico":  
dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

**DELIBERA**

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato.

2) Di approvare, per quanto indicato in premessa, la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC Valdelsa" tra i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, San Gimignano e Radicondoli.

3) Di approvare espressamente lo "Schema di convenzione" che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A).

Successivamente;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

#### DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Vice Presidente**  
**RAZZI ROSETTA**

**Il Vice Segretario**  
**GAMBERUCCI MARIO**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E S.M.I.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ ( \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ) presso la sede del Comune di Poggibonsi, TRA:

· Il Comune di **POGGIBONSI** (C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_) nella persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in \_\_\_\_\_, Via/Strada/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (....);

· Il Comune di **CASOLE D'ELSA** (C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_) nella persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in \_\_\_\_\_, Via/Strada/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (....);

· Il Comune di **COLLE DI VAL D'ELSA** (C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_) nella persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in \_\_\_\_\_, Via/Strada/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (....);

· Il Comune di **RADICONOLI** (C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_) nella persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in \_\_\_\_\_, Via/Strada/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (....);

· Il Comune di **SAN GIMIGNANO** (C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_) nella persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in \_\_\_\_\_, Via/Strada/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (....);

• Il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_) nella persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in \_\_\_\_\_, Via/Strada/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (....);

Visti:

- l'art. 30, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- l'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti), che stabilisce, al comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo, fermo restando il disposto del comma 1 e del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procede all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014;
- l'art. 15 comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in legge 07/08/2012 n. 135 che ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

- l'art. 37 comma 4 del Dlgs. 50\2016 e ss. mm. ed ii, sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, definitivamente approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero sulla base della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che contiene un primo intervento di riduzione delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento ai Comuni, prevedendo che, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- l'art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e in via autonoma ad appaltare gare fino a € 40.000,00 per forniture e servizi e fino a € 150.000,00 per lavori, mentre per gli appalti di importo superiore - fatto salvo quanto prevede l'art.37, comma 2 - devono obbligatoriamente ricorrere ad una forma di aggregazione;
- il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e poi modificata con Legge 108\2021 che per le procedure di gara indette entro il 30.06.2023 ha dettato la disciplina sostitutiva che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 e per lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Dato atto che:

- i Comuni sopra elencati in data 29.12.2014 avevano costituito la Centrale Unica di Committenza, denominata CUC Valdelsa, con durata quinquennale;
- è intenzione dei Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, S. Gimignano, Radicondoli tornare ad unificare la gestione delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, secondo quanto meglio espresso nei successivi articoli, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, nonché del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare dell'art. 37 commi 3 e 4 del medesimo Decreto Legislativo;
- la convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni appartenenti alla Provincia di Siena o ad altre Province e di altri Enti e Società partecipate da enti pubblici che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione.

Considerato:

- attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Centrale Unica di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- che la Centrale Unica di Committenza Valdelsa per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto degli Enti aderenti che hanno approvato lo schema della presente convenzione con i seguenti atti deliberativi:
  - il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta in data \_\_/\_\_/2022, ha approvato lo schema di convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Alta Valdelsa";
  - il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta in data \_\_/\_\_/2022, ha approvato lo schema di convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Alta Valdelsa";
  - il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta in data \_\_/\_\_/2022, ha approvato lo schema di convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Alta Valdelsa";
  - il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta in data \_\_/\_\_/2022, ha approvato lo schema di convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Alta Valdelsa";
  - il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta in data \_\_/\_\_/2022, ha approvato lo schema di convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Alta Valdelsa";

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA.

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 1.2 Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

- 2.1 La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza, costituita presso il Comune di Poggibonsi (di seguito, per brevità, CUC), che opera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del Codice dei Contratti pubblici, dell'art. 13 della Legge n. 136/2010, e gli Enti aderenti;
- 2.2 La CUC è costituita nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Poggibonsi – Settore Gestione e Pianificazione del Territorio - U.O. Gare e Appalti -, con sede presso lo stesso Comune in Via A. Volta, 55. – Poggibonsi; Ogni Ente aderente alla convenzione mette a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento della convenzione.
- 2.3 Sono di competenza della CUC, fino al 30 giugno 2023, esclusivamente le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento



Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché tutte le altre procedure afferenti a investimenti pubblici che per espressa previsione normativa, sono a questi assimilati.

- 2.4 Sono di competenza esclusiva dei singoli Enti le procedure di affidamento di forniture e servizi sotto € 139.000,00 e di lavori sotto € 150.000,00 sia pur riguardanti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ed ogni altra procedura di gara non ricompresa in quelle previste dal comma 2.3 del presente articolo.

#### ART. 3 – SOGGETTI.

- 3.1 La CUC Alta Valdelsa non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente/Società aderente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla medesima CUC, con particolare riguardo:
- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
  - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
  - c) ai riferimenti fiscali;
  - d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).
- 3.2 I singoli Comuni/Enti/Società aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ferme restando le indicazioni degli artt. 37 e 38 del Codice dei Contratti.

#### ART. 4 – FUNZIONI.

- 4.1 Nell'esercizio delle funzioni la CUC Valdelsa svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal Codice dei Contratti pubblici, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese.
- 4.2 In casi particolari previamente concordati con la CUC Valdelsa e compatibilmente con la programmazione della CUC stessa, gli Enti aderenti potranno richiedere l'espletamento delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 2.4.
- 4.3 I Comuni aderenti, qualora in possesso, mettono a disposizione degli altri Comuni della CUC propri elenchi aperti di operatori economici, al fine di facilitare l'attività dei RUP nell'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate.

#### ART. 5 – ATTIVITÀ E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA CUC.

- 5.1 La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario, nei limiti di quanto determinato al precedente art. 2.3.
- 5.2 L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
  - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n.241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;
  - c) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti pubblici;

d) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria.

5.3 Restano escluse dall'ambito della presente Convenzione gli acquisti di lavori servizi e forniture, anche di importo superiore alle soglie sopra indicate, effettuate tramite strumenti di acquisto e/o negoziazione telematici gestiti da Centrali di Committenza quali CONSIP, MEPA, Centrali di Committenza Regionali e Soggetti Aggregatori (a titolo meramente esemplificativo, servizi di pulizia, trasporto scolastico, etc., attribuiti alla competenza del Soggetto Aggregatore regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 luglio 2018) o, comunque, effettuati tramite affidamento diretto (con o senza richiesta di preventivi).

#### ART. 6 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE ADERENTE:

6.1 L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla CUC Valdelsa lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.

6.2 Il Comune aderente rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla CUC Valdelsa unicamente le funzioni strumentali volte all'individuazione dell'aggiudicatario "provvisorio", permanendo in capo al Comune ogni attività amministrativa di gestione a rilevanza esterna.

6.3 Sono attribuite, in particolare, al Comune aderente:

- l'approvazione e validazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d'appalto e lo Schema di Contratto;
- l'acquisizione del CUP come per legge;
- l'adozione della determinazione a contrattare nella quale sono formalmente conferite alla CUC, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui ai precedenti articoli;
- la selezione (di competenza specifica del RUP comunale), anche tramite indagine di mercato, degli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
- la nomina della Commissione di Gara nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale messa a disposizione del personale per lo svolgimento della gara qualora richiesto dalla CUC, in modo particolare del Responsabile del Servizio/Ufficio competente;
- l'aggiudicazione della procedura di gara;
- le pubblicazioni e le comunicazioni obbligatorie successive all'aggiudicazione;
- la verifica dei requisiti;
- la verifica dell'anomalia dell'offerta qualora necessaria ed, in ogni caso, la verifica di congruità della manodopera, entrambe di competenza del RUP;
- la redazione e stipulazione del contratto completa di tutti gli adempimenti connessi ed ogni attività successiva legata alla fase esecutiva dello stesso.

#### ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7.1 La CUC Valdelsa programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 30 giorni dalla approvazione del Bilancio o sue variazioni. Successivamente, la CUC aggrega ed approva i fabbisogni presentati, dandone comunicazione agli Enti aderenti.

7.2 L'Ente aderente trasmette alla CUC, secondo le modalità indicate dalla medesima, entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 30 giorni dalla approvazione del Bilancio o sue variazioni, il fabbisogno

relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno.

#### ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

- 8.1 L'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla CUC.
- 8.2 L'atto con il quale si chiede alla CUC di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma, se previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla CUC.
- 8.3 L'affidamento alla CUC delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP dell'Ente aderente.
- 8.4 Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro:
  - a) trasmettere tempestivamente alla CUC l'atto di approvazione del progetto, ovvero in caso di lavori del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, laddove previsto, con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC in formato pdf firmato digitalmente;
  - b) procedere al versamento della quota della CUC;
  - c) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 11 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente;
  - d) eventuali ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento.
- 8.5 Ferme restando le competenze del RUP comunale, il Responsabile del procedimento di gara, gestito dalla CUC, è la P.O. dell'Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi.
- 8.6 Il Responsabile del procedimento di gara è responsabile RASA ai fini dell'inserimento e aggiornamento dei dati dell'AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti), sommandosi ai centri di costo indicati dalle stazioni appaltanti.
- 8.7 Il Regolamento per la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di Committenza Valdelsa disciplina le modalità operative di espletamento delle funzioni del Responsabile del procedimento di gara.

#### ART. 9 – ACCORDI DI COLLABORAZIONE CUC – COMUNE ADERENTE

- 9.1 Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara, i Comuni aderenti alla CUC possono sottoscrivere un accordo per il distacco di personale comunale, con professionalità e competenza nella materia degli appalti, per l'espletamento delle gare, evidenziate nella richiesta di fabbisogno, nell'interesse del Comune di appartenenza. In tal caso l'accordo disciplinerà i relativi rapporti finanziari.

#### ART. 10 – CONTENZIOSO

- 10.1 Eventuali controversie avviate da soggetti terzi saranno trattate direttamente dall'ente aderente secondo quanto meglio specificato dal regolamento di cui all'art. 16 della presente convenzione.

10.2 Le spese relative al contenzioso di cui al comma 1, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono conseguentemente poste a carico dell'ente aderente al quale è perciò riconosciuta la prerogativa della scelta del legale per l'assistenza alla lite.

10.3 In caso di contenzioso tra gli enti aderenti è competente il Tribunale di Siena.

#### ART. 11 – RAPPORTI FINANZIARI

11.1 Il Comune aderente sostiene i costi vivi per le procedure di gara, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di pubblicazione bandi ed avvisi di gara, eventuali spese legate alla commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

11.2 Gli Enti aderenti riconoscono al Comune Capofila, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, un rimborso forfettario per ogni procedura di gara fissato in € 300,00.

11.3 Il Servizio redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà comunicazione agli enti associati.

11.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, la CUC Valdelsa predispone la calendarizzazione di tutte le procedure prese in carico, dandone notizia a ciascun Comune/Ente Aderente.

#### ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

12.1 La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata di anni 3 (tre), eventualmente prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà degli Enti Aderenti alla CUC Valdelsa.

#### ART. 13 – RECESSO

13.1 Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

13.2 La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dalla presente convenzione devono esperirsi secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume la deliberazione, con maggioranza semplice, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
- b) entro i successivi 60 gg. verrà posto all'Ordine del Giorno dei Consigli Comunali degli enti rimanenti, l'esame della decisione assunta dal comune recedente;
- c) il recesso avrà efficacia dall'esecutività dell'ultima deliberazione di cui al punto b).

#### ART. 14 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

14.1 Le attività della CUC Valdelsa sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Poggibonsi, nonché del Protocollo di legalità degli appalti, sottoscritto fra il Comune di Poggibonsi ed i Sindacati in data 03.08.2021.

#### ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'oggetto della presente convenzione è il Comune di Poggibonsi in persona del Sindaco pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse alla prestazione di CUC, per la durata della convenzione ex art.13.

15.2 I dati saranno trattati dal soggetto incaricato sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e saranno archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiranno la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; saranno usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non saranno oggetto di profilazione. Il soggetto incaricato informa

l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.

15.3 Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

#### ART. 16 – NORME REGOLAMENTARI

16.1 Per quanto non espressamente riportato nella presente convenzione si dovrà fare riferimento a quanto meglio specificato nel *“Regolamento per la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di committenza Valdelsa”*.

#### ART. 17 - NORMA DI RINVIO / ESENZIONE BOLLO

17.1 Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.

17.2 Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato b), art. 1.

#### ART. 18 – REGISTRAZIONE

18.1 La presente Convenzione fra il Comune di Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Radicondoli, San Gimignano è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n°642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## PROVINCIA DI SIENA

---

### SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 225/2022 del SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI ad oggetto: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC ALTAVALDELSA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

21/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(BARTOLONI VALERIO)  
con firma digitale



**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**  
**PROVINCIA DI SIENA**

**SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 225/2022 ad oggetto: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC ALTAVALDELSA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

22/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(GAMBERUCCI MARIO)  
con firma digitale



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 11 del 24/02/2022

BANDI GARE E CONTRATTI

**Oggetto:** COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC VALDELSA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 01/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
(COPPOLA ELEONORA)  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*





**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**  
Provincia di Siena

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 24/02/2022**

**BANDI GARE E CONTRATTI**

**Oggetto: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC VALDELSA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/03/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

## **Provincia di Siena**

### **Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 24/02/2022**

**Oggetto: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC VALDELSA FRA I COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA, CASOLE D'ELSA, SAN GIMIGNANO E RADICONDOLI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 01/03/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/04/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)